



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza n. 22 /R.O.

Prot. _____

OGGETTO: LIMITAZIONE E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE.

Il Sindaco

CONSIDERATA la necessità di rivedere le norme che regolano l'afflusso nel Comune di Castellana Grotte dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico-sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;

DATO ATTO che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali e sulle vie comunali caratterizzate da traffico veicolare intenso, con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse vivono e lavorano;

VISTA la necessità di salvaguardare i centri storici e le zone aventi valore storico, artistico e ambientale;

CONSIDERATA la peculiarità del territorio comunale di Castellana Grotte ed in particolare del suo centro storico caratterizzato da un'unica strada fortemente congestionata dal traffico veicolare e pedonale contestuale, nonché del resto del territorio nelle varie contrade e frazioni, oggetto di criticità a partire dagli eventi meteorologici eccezionali dell'ottobre 2013, con danni alle infrastrutture;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti adeguati a ridurre al minimo il rischio di intralcio per la circolazione e pericolo per automobilisti e per l'incolumità delle persone;

ATTESO che Castellana Grotte è sede di numerosi uffici pubblici di zona, con conseguente traffico indotto.

CONSIDERATO che nel perimetro urbano è presente il presidio ospedaliero di zona.

CONSIDERATO che l'art. 28, comma 16 del D.Lgs 114/1998 e s.m.i. dispone che è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare gli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, nonché le leggi regionali in materia;

SENTITO il Comando di Polizia Locale sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;

VISTA e richiamata l'ordinanza sindacale n. 135 del 25.11.2011 per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di dover impartire - anche ad abrogazione, modifica ed integrazione di precedenti ordinanze sindacali - ulteriori e più puntuali disposizioni;

VISTO e richiamato il combinato disposto del comma 7 dell'art. 50 e del comma 1, lettere b) e d), dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
3. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della Sanità con ordinanza 03/04/2002 e Reg. CE n. 852/2004 - n. 853/2004. Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità e dai Regolamenti CE sopracitati.
4. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/1998, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purchè socio, familiare coadiuvante o dipendente. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, provincia o Comune di provenienza.
5. A parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 135 R.O. del 25.11.2011, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante **è vietato**, a seconda dell'ubicazione, nelle seguenti vie:
 - a. Perimetro Centro urbano : **via San Martino, via Roma, via San Francesco, viale Verdi, via del Mercato, via Stazione, via Trieste, via Arco Calderai, via Martiri di Ungheria, via Mameli, via Caduti XI Settembre, comprese tutte le intersezioni delle vie predette;**
 - b. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante **è vietato**:
 - Nelle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici;
 - Sui sagrati delle chiese;
 - Sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc. dove si arrechi danno al patrimonio pubblico;
 - In corrispondenza delle intersezioni ed in tutti i tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;

- A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi di tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro di ospedali, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado.
1. E' consentito svolgere l'attività di vendita itinerante esclusivamente nei seguenti giorni e fasce orarie:
 1. il lunedì dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
 2. il giovedì dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
 3. il sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
 7. Agli effetti dell'applicazione della presente ordinanza, la sosta è ammessa per il tempo necessario per servire il consumatore, la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti;
 8. E' vietato dalle ore 13,00 alle ore 16,00, ai fini della tutela della quiete pubblica, l'utilizzo di apparecchi di amplificazione sonora, volti a pubblicizzare i prodotti;
 9. Per l'attività di vendita devono osservarsi tutte le disposizioni vigenti in materia;

DISPONE

La presente ordinanza:

- È immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni, sul sito web del Comune all'indirizzo www.castellaneta.gov.it ;
- Integra a tutti gli effetti ogni ordinanza precedente in materia, in particolare l'ordinanza n. 135 del 25.11.2011;
- L'inottemperanza è sanzionata ai sensi dell'art. 29 , commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 114/1998, da applicarsi secondo le procedure previste dalla L. 689/1981;
- Viene trasmessa al Settore Polizia Locale e alle FF.OO. per conoscenza e per quanto nelle rispettive competenze;
- Gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso L'Ufficio di Segreteria Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 20.03.2017

Il Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti

